

Collegio Docenti. Come si giustifica o recupera l'assenza

Per quanto riguarda l'eventuale assenza ad un'attività collegiale **deliberata** (Collegio Docenti e/o Consigli di classe), essa va considerata come se fosse un'assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, ecc.) e come tale non deve essere recuperata.

L'assenza va comunicata al Dirigente Scolastico prima delle riunioni programmate (o, in casi del tutto eccezionali, durante o al termine della riunione) e **adeguatamente motivata** anche con autocertificazione. Molti D.S. **illegittimamente** fanno recuperare tali ore con ore di supplenza didattica, andando contro tutti i riferimenti normativi del nostro CCNL. A tal proposito, basta citare il **comma 3 dell'art.16 del CCNL/2007** secondo il quale le ore non di insegnamento sono **infungibili** con quelle di insegnamento. In poche parole solo le ore di lezione dei "**permessi brevi**" debbono essere recuperate in **ore di lezione o in interventi didattici**.

Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un'ora di permesso di cui all'art. 16 possa essere usufruita per giustificare l'assenza ad un incontro collegiale.

Una soluzione sarebbe quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterebbe sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito.

Potrebbe pure intervenire la contrattazione di istituto con criteri e modalità chiari e uguali per tutti i docenti per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero però **una decisione in tal senso appare** comunque come una forzatura ai dettati del CCNL.

Quindi, in caso di assenza ingiustificata a un collegio docenti, il Dirigente Scolastico (DS) può solo trattenere le ore non svolte dallo stipendio.

P.S: Solo se le assenze ingiustificate ai collegi docenti diventano ripetute il (D.S.) può avviare un procedimento disciplinare.